

COMANDO OPERAZIONI IN RETE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Sezione Contratti e Acquisti
C. F. 96451060584
Via Stresa 31/B – 00135 ROMA

Posta elettronica: cor@cor.difesa.it
Posta elettronica certificata: cor@postacert.difesa.it

Roma, 12/09/2025

Ditta M2 INGEGNERIA SRL
Via RIETI 15 – LATINA

Lettera di Ordinanza n. 117
(da citare in fattura)

Oggetto: Gara 117 Opere per il rilievo e la Mappatura dell’Impianto Elettrico del COR – Caserma CUOMO – CIG: B832957761 -CUP D86F25000200001 - Cap. 1412/12 E.F. 2025. TD 5560908.

1. Codesta Ditta, si obbliga ad eseguire la sottoannotata fornitura/prestazione, comprensiva dei relativi costi per la sicurezza, pari a euro 0,00 come da citata T.D.:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile
Opere per il rilievo e la Mappatura dell’Impianto Elettrico del COR, come da Capitolato in allegato.			€. 9.450,00
Esonero deposito cauzionale -1%			€. 94,50
Totale Imponibile			€. 9.355,50
Iva 22%			€. 2.058,21
Totale			€. 11.413,71

2. La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l’osservanza del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo **31 marzo 2023, nr. 36**;
3. La Ditta si impegna ad eseguire la fornitura/prestazione a sua cura, rischio e spese **a decorrere dalla data di consegna/accettazione della presente e dovrà essere conclusa entro il giorno il 15/12/2025**, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione.
4. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.
5. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l’A.D., fatto salvo quanto previsto dal codice dei Contratti in ordine all’esecuzione in danno e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicherà una penalità del 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto.
6. **La fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all’ultimazione della fornitura/servizio ovvero successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell’accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità) e comunque, previa richiesta di autorizzazione al seguente indirizzo email: uam.sa.sca.cs@cor.difesa.it**, ogni fattura dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come sopra specificato, e dovrà indicare il numero di protocollo del presente ordinativo e il numero di CIG e CUP, **la causale come da oggetto presente lettera e l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”**. La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. **Codice Ufficio ai sensi dell’articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica 2SR075.**
7. La Ditta si obbliga al rispetto dei “Patti di integrità” sottoscritti in sede di presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante, sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinerà la risoluzione del presente atto negoziale.

8. Il pagamento, dedotte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verrà effettuato, su presentazione di regolare fattura, dalla **Tesoreria Provinciale dello Stato**, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente bancario/postale che codesta Ditta avrà cura di comunicare nell'ambito della dichiarazione di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica di buona esecuzione/collaudato ed accettazione di quanto richiesto; **Si precisa che il pagamento effettuato al netto dell'IVA ove applicabile entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla data di presentazione della fattura. Esso è tuttavia subordinato all'esito positivo dell'accertamento effettuato sulla veridicità di quanto dichiarato in merito alla regolarità contributiva (DURC).**
9. L'IVA, qualora dovuta, è a carico dell'Amministrazione Difesa e, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 190/2014, sarà trattenuta da questa Stazione Appaltante per il successivo versamento all'erario.
10. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse attestata sul capitolo di bilancio 1412/12 dell'E.F. 2025 mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA).
11. **La fornitura di eventuali materiali dovrà essere effettuata a cura di codesta Ditta presso il magazzino di questo Comando sito in Viale Castro Pretorio, 57 – 00185 Roma, indicando la codifica NATO dei materiali, previo contatto telefonico con il Mar.Ca. Alfredo MILITANO al seguente numero di telefono 06-46914523 - e-mail: consegnatario2@cor.difesa.it.**
12. **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.): Funz. Tec. Ing. Maria Cristina FERRARA- tel. 06/469124606 mail to: qg.sca.nt.cn@cor.difesa.it.**
13. **Nell'ambito della fornitura oggetto del presente accordo/contratto, la Ditta si impegna ad operare nel rispetto delle politiche e procedure di sicurezza delle informazioni in essere presso l'Amministrazione e la sede stanziale di questa. L'Amministrazione sarà tenuta a mostrare all'operatore economico le predette politiche e procedure in caso di richiesta da parte dello stesso.**
14. La Ditta si impegna a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione, sia essa in forma verbale, elettronica o cartacea, di cui venga a conoscenza durante o per l'erogazione del servizio/fornitura oggetto del presente contratto/ordine di acquisto.
La presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1) siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Ditta; (3) siano divenute di dominio pubblico senza alcuna responsabilità da parte della Ditta, successivamente alla loro comunicazione da parte dell'Amministrazione alla Ditta; (4) siano già nella disponibilità della Ditta al momento della loro comunicazione da parte dell'Amministrazione e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano state comunicate a terzi da parte dell'Amministrazione senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali l'Amministrazione ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Ditta può liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da un'Autorità Giudiziaria. L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che qualora la Ditta dovesse svolgere la propria attività commerciale nella ricerca e nell'analisi dei servizi I.T., la presente obbligazione di riservatezza non si applicherà ad ogni informazione ottenuta dalla Ditta attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti da fonti diverse dall'Amministrazione, ivi compresi i dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente contratto.
15. Nella fase di accertamento delle autocertificazioni, rese secondo quanto richiesto dall'articolo 94 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, nel caso di discordanza ovvero di dichiarazioni mendaci, il presente atto negoziale si riterrà **unilateralmente annullato**; inoltre questa stazione appaltante procederà alla prevista segnalazione all'Autorità Competente.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
IN FASE AFFIDAMENTO
Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE
(Documento firmato digitalmente)**

**FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
(Documento firmato digitalmente)**



Offerta Tecnica

25076AR0

M2 INgegNERIA S.R.L.
Latina – Padova – Bruxelles
www.m2ingegneria.it

Allegato 1

1. Committenza

Il committente Comando Operazioni in Rete - Via Stresa, 31/B ROMA RM - P.IVA

2. Informazioni preliminari

In riferimento alla richiesta d'offerta ricevuta in data 06/05/2025 in cui si richiedeva il rilievo e la rappresentazione grafica degli schemi unifilari dei quadri elettrici presenti all'interno della struttura.

3. Descrizione attività - oggetto dell'incarico

Lo scopo della presente offerta è rendere un servizio al Cliente, consistente nel Rilievo dello stato di fatto dell'impianto elettrico (quadri elettrici e cavi di collegamento) della struttura situata in Via Stresa, 31/B - 00135 Roma (RM). Il Rilievo dello stato di fatto consiste nell'emissione di un documento che rispecchia lo stato attuale dell'impianto elettrico, più specificatamente dei quadri elettrici e del collegamento tra gli stessi. Durante il corso dei sopralluoghi fatti al fine di riprodurre gli schemi unifilari dei quadri elettrici, verranno rilasciati sia lo schema a blocchi con evidenziate le correnti di cortocircuito su ciascun quadro sia una relazione sullo stato della parte di impianto rilevata.

3.1 Stato di fatto dell'impianto elettrico. € 9.450,00

Rilievo dello stato di fatto dei quadri elettrici con la restituzione grafica degli schemi unifilari degli stessi e con evidenziati i collegamenti tra i quadri in questione.

Elaborati planimetrici

Relazioni di verifica

Schema a blocchi impianto elettrico con calcolo delle correnti di cortocircuito effettuato come da CEI 11-25 e CEI 11-28

Schemi unifilari quadri elettrici

Verifiche in campo, a vista o strumentali

4. Tempi di consegna

L'attività avrà una durata stimata di 20 gg lavorativi.

La consegna sarà concordata al momento della conferma d'ordine, salvo imprevisti derivanti da cause di forza maggiore

5. Adempimenti del Committente

Progetto Architettonico in formato (DWG/DXF e PDF) delle aree d'interesse;

Progetti esistenti di impianto elettrico e impianto di terra

Dati utenze elettriche

Comunicazione delle destinazioni d'uso dei locali e valutazione ai fini della classificazione in relazione all'incendio (luoghi ma.r.c.i. come da CEI 64-8/7).

Comunicazione di eventuali aree classificate a rischio d'esplosione (Atex)

Documentazione parziale esistente in formato elettronico (lì dove presente) e cartaceo, da restituire al termine dei lavori

6. Esclusioni

Emissione della Dichiarazione di Rispondenza (la richiesta d'offerta ricevuta è per il rilascio dello stato di fatto dell'impianto);

7. Oneri a carico del Committente

Non previsti in questa fase

8. Compenso e modalità di pagamento

Compenso per la prestazione professionale

Onorario per prestazione (imponibile) € 9.450,00

Cassa Ingegneri ed Architetti (4%) € 378,00

Totale (oltre IVA di Legge) € 9.828,00

Modalità di pagamento (gli importi si intendono al netto di Cassa e Iva)

	Modalità di pagamento	%	Importo
	accettazione	50%	€ 4.725,00
	Saldo	50%	€ 4.725,00

9. Descrizione Analitica

Elaborati planimetrici

Planimetrie con il posizionamento dei quadri elettrici.

Relazioni di verifica

Relazione eseguita a seguito di verifiche in campo. Nella relazione viene descritto lo stato dell'impianto elettrico e la presenza di difformità. In presenza di difformità vengono indicate le azioni correttive da intraprendere.

Schema a blocchi impianto elettrico con calcolo delle correnti di cortocircuito effettuato come da CEI 11-25 e CEI 11-28 Schema rappresentativo dell'architettura dell'impianto elettrico, con esplicitati i cavi di collegamento tra i quadri e i sottoquadri, correnti di cortocircuito e l'origine delle diverse alimentazioni (linea Normale, linea Preferenziale da Gruppo Elettrogeno).

Schemi unifilari quadri elettrici

Schemi unifilari quadri elettrici, con dettaglio degli interruttori e delle relative taglie/tarature.

Verifiche in campo, a vista o strumentali

Verifiche in campo volte a ricostruire lo stato di fatto dell'impianto elettrico.

10. Polizza RC

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente contratto il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con polizza nr. DY409273-LB (2024), stipulata con la Compagnia di Assicurazioni LLOYD'S

SCRITTURA PRIVATA PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Il committente come individuato nell'Allegato 1 al punto 1, nel presente contratto assume la qualifica di committente di servizi professionali, di seguito per brevità denominato/a/i "Committente"

E

La società M2 Ingegneria S.r.l., con sede in 04100 Latina (LT), in via Rieti, n. 15, Partita Iva 02757620592, iscritta al Registro delle Imprese di Latina al n. 197032, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore Sig. Francesco Marafini, nato a Roma (RM) il 01/02/1983 e residente a Latina (LT) in via Garibaldi 37, di seguito per brevità denominato "Professionista"

Il "Committente" ed il "Professionista", di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente anche la "Parte"

PREMESSO

che il Committente ha interesse ad effettuare attività di:

Allegato 1 – par. 3 e par. 9

ed, a tali fini, intende conferire il relativo incarico al Professionista;

"• che il Professionista intende accettare l'incarico in affidamento perché competente allo svolgimento delle attività professionali richieste dichiarando all'uopo, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, di essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali necessari per l'espletamento di detto incarico;

• che le Parti, a mezzo della presente scrittura privata, intendono disciplinare dettagliatamente il rapporto contrattuale tra loro intercorrente per effetto del conferimento del presente incarico;"

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Si allegano al presente contratto, come parte integrante dello stesso :

- Allegato 1

Art. 2 – Oggetto e modalità di esecuzione dell'incarico affidato

2.1. Il Committente affida al Professionista, che dal canto suo accetta, l'incarico per lo svolgimento dell'attività professionale riportata nel

Allegato 1 – par. 3 e par. 9

2.2. Le Parti convengono espressamente che il Professionista, ai fini dell'espletamento dell'incarico ad esso affidato, potrà avvalersi - a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità - di sostituti e collaboratori di sua fiducia.

2.3. Resta inteso tra le Parti che l'incarico conferito per effetto della sottoscrizione del presente contratto non include nessuna altra attività diversa da quella espressamente indicata al comma 1 del presente articolo. A tal proposito si evidenzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che non sono ricomprese nell'alveo dell'incarico affidato al Professionista le attività professionali e/o gli adempimenti di seguito indicati:

Allegato 1 – par. 6

2.4. Resta parimenti inteso tra le Parti che il Professionista, salvo diverso accordo tra le Parti, non sarà ritenuto responsabile, né fornirà alcuna assistenza in tal senso, per l'analisi di eventuale documentazione di natura - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - legale, commerciale, finanziaria, contabile che dovesse essere fornita e/o prodotta dal Committente per effetto dell'affidamento dell'incarico di cui al presente articolo.

Art. 3 – Durata dell'incarico

3.1. La tempistica orientativamente stimata per l'esecuzione dell'incarico di cui all'art. 2 che precede risulta pari a:

Allegato 1 – par. 4

3.2. Resta inteso tra le Parti che il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorrerà esclusivamente a seguito dell'invio al Professionista - a cura del Committente e secondo le modalità di cui al successivo art. 12 - della documentazione di seguito indicata, nonché dell'esecuzione, sempre ad opera del Committente, degli adempimenti di seguito indicati:

Allegato 1 – par. 4

3.3. Resta parimenti inteso tra le Parti che di eventuali allungamenti della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo dipendenti da caso fortuito, forza maggiore e/o condotte direttamente e/o indirettamente attribuibili al Committente e comunque non dipendenti da condotta del Professionista, quest'ultimo non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile.

Art. 4 – La misura del compenso professionale e le modalità di pagamento

4.1. Il corrispettivo da versare al Professionista a titolo di compenso professionale per l'esecuzione dell'incarico di cui all'art.2 che precede viene dalle Parti concordemente stabilito in €:

Allegato 1 – par. 8

4.2. Il pagamento del compenso professionale pattuito dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie:

Allegato 1 – par. 8

4.3. Il compenso professionale di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere corrisposto secondo le tempistiche di seguito indicate:

Allegato 1 – par. 8

4.4. Viene stabilito tra le Parti che in caso di ritardato pagamento degli importi dovuti al Professionista, verranno computati sulle somme dovute e non corrisposte gli interessi moratori di cui al Dlgs. 231/2002. Si precisa inoltre che nell'eventualità in cui a causa del ritardato pagamento delle somme ad esso dovute il Professionista fosse costretto a sostenere il pagamento di spese legali per il recupero stragiudiziale/giudiziale del credito vantato nei confronti del Committente, quest'ultimo sarà tenuto alla refusione di tutti gli importi (documentanti) corrisposti dal Professionista al legale all'uopo incaricato per detta attività di recupero del credito.

4.5. Resta inteso che tra le Parti che rimarranno a carico del Committente, non essendo in alcun modo ricomprese nel compenso previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo, le seguenti voci di spesa/costi:

4.6. Le Parti, nel darsi reciprocamente atto che i termini e le condizioni del presente articolo sono frutto di approfondita negoziazione e definizione, dichiarano espressamente, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, di ritenere i compensi di cui al presente articolo - sia con riferimento all'ammontare del corrispettivo che ai criteri di determinazione dello stesso - proporzionati, congrui e soddisfacenti.

4.7. Resta altresì inteso tra le Parti che la sottoscrizione del presente contratto da parte del Committente, ai fini di cui al presente articolo, è da intendersi - a tutti gli effetti di Legge - quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.

Art. 5 – Clausola solve et repete

5.1. L'obbligazione di pagamento dell'importo convenuto ai sensi dell'art.4 che precede non potrà essere in alcun caso sospesa, differita o compensata anche qualora il Committente avesse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento o contestazioni di qualsiasi tipo da far valere nei confronti del Professionista, rimanendo tra le Parti convenuto che il Committente potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni o contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento degli obblighi da esso assunti ai sensi del presente contratto, con facoltà di ripetere l'eventuale indebito, ma con successiva, separata ed autonoma azione.

Art. 6 – Obbligo di comportamento secondo i principi di correttezza/buona fede contrattuale e di esecuzione dell'incarico a regola d'arte

6.1. Le Parti si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1375 c.c., a comportarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede contrattuale.

6.2. Il Committente, si impegna inoltre, in particolare:

"• a mettere a disposizione del Professionista l'insieme delle informazioni e dei documenti in suo possesso strettamente necessari e rilevanti ai fini della tempestiva e corretta esecuzione dell'incarico ad esso affidato;

• al versamento puntuale del corrispettivo e degli eventuali acconti previsti, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 4 che precede."

6.3. Il Professionista, dal canto suo, si impegna altresì:

"• a svolgere l'incarico ad esso affidato con competenza, perizia, diligenza, scienza e coscienza;

• a rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico ad esso affidato curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale."

Art. 7 – Recesso dal contratto

7.1. Il Committente avrà facoltà di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviarsi secondo le modalità previste ai sensi del successivo art. 12 del presente contratto.

7.2. Nell'ipotesi in cui il Committente eserciti la facoltà di recesso di cui al comma 1 del presente articolo, il Professionista avrà diritto alla corresponsione del compenso maturato per l'opera svolta ed al rimborso delle spese di cui all'Art. 4 che precede.

7.3. Il Professionista, dal canto suo, avrà facoltà di recedere dal presente contratto al ricorrere di una giusta causa; a tal proposito il Committente, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, riconosce che costituiscono esplicitamente giusta causa di recesso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) il venire meno del rapporto fiduciario tra le Parti; (ii) il mancato rispetto dei pareri forniti dal Professionista nell'esecuzione dell'incarico ad esso assegnato.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

8.1. Fatto salvo quanto già disciplinato nel presente contratto, è espressamente convenuto tra le Parti che il ritardo nel pagamento del compenso dovuto al Professionista di n. 20 gg, decorrenti dal termine o dai termini previsti ai sensi dell'Art. 4 che precede, costituirà grave inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione di diritto del presente contratto.

8.2. Resta inteso tra le Parti che la risoluzione di diritto del presente contratto potrà dirsi integrata e verificata esclusivamente allorché il Professionista, con le modalità di cui al successivo art. 12, comunicherà al Committente che intende valersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Art. 9 - Polizza assicurativa

9.1. Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente contratto il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con polizza indicata in Allegato 1 – par. 10

Art. 10 - Disposizioni generali, normativa applicabile al presente contratto e Foro competente in caso di controversia

10.1. Qualunque modifica del presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere approvata se non mediante atto scritto debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.

10.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato negoziato in ogni sua clausola.

10.3. La nullità, inefficacia, invalidità o annullabilità di una o più clausole del presente contratto non comporta la nullità, inefficacia, invalidità o annullabilità delle restanti pattuizioni dello stesso, che rimarranno pienamente valide ed efficaci e ciascuna disposizione sarà esecutiva indipendentemente dalle altre. La clausola nulla, inefficace, invalida o annullabile dovrà essere sostituita da una clausola valida ed efficace che le Parti si impegnano a concordare in buona fede e che riproduca e consega, quanto più possibile, le comuni intenzioni delle Parti in coerenza con il complessivo intento convenzionale e gli stessi risultati economici.

10.4. Le Parti convengono che il mancato, parziale e/o ritardato esercizio, da parte di una delle Parti, di uno qualsiasi dei diritti e/o facoltà previste dal presente contratto, non potrà essere considerato come comportante alcuna modifica, nemmeno implicita, del presente contratto né la rinuncia all'esercizio, così come l'esercizio parziale, da parte di una delle Parti, di uno qualsiasi dei diritti e/o facoltà derivanti dal presente contratto potrà impedire a detta Parte l'esercizio ulteriore di tale diritto e/o facoltà.

10.5. Nessuno dei diritti o degli obblighi di ciascuna delle Parti, derivante dal presente contratto, potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso espresso dell'altra Parte.

10.6. Resta inteso tra le Parti che il presente contratto è vincolante e va a beneficio di ciascuna Parte e dei rispettivi eredi, successori ed aventi causa che saranno vincolati ai termini ed alle condizioni in esso previste.

10.7 Per quanto non previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della Legge Italiana.

10.8. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, direttamente e/o indirettamente connesse all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione ed alla validità del presente contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Latina.

Art. 11 - Unico Accordo

11.1 Resta inteso tra le Parti che il presente contratto, unitamente ai suoi allegati, rappresenta l'unico accordo valido tra le stesse e sostituisce ogni precedente accordo e intesa, sia scritta che orale, nonché ogni precedente scambio di corrispondenza intercorsa tra le Parti stesse.

Art. 12 – Comunicazioni

12.1. Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto ovvero tutte le comunicazioni, comunque, direttamente e/o indirettamente connesse con l'esecuzione del medesimo si intenderanno validamente effettuate dalle Parti esclusivamente qualora avvengano con le modalità di seguito indicate:

- se indirizzate al Committente, all'indirizzo pec/mail _____ (senza indicazioni verrà utilizzato lo stesso della fatturazione)
- se indirizzate al Professionista, all'indirizzo pec/mail m2ingegneria@pec.it / amministrazione@m2ingegneria.it

12.2. Nell'esclusivo caso in cui non fosse possibile effettuare le comunicazioni con le modalità previste al comma 1 del presente articolo, le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate anche qualora avvengano, mediante invio di raccomandata a./r., agli indirizzi di seguito indicati:

- se indirizzate al Committente, in Via _____ (senza indicazioni verrà utilizzato lo stesso della fatturazione)
- se indirizzate al Professionista in Via Rieti, 15 in Latina, ovvero presso la sede societaria.

Art. 13 – Disposizioni in materia di privacy

13.1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Committente dichiara di essere stato informato che, in conformità a quanto previsto dal GDPR Reg. UE2016/679 nonché dal D. Lgs. 196/2003 (così come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018), i suoi dati personali, già assunti o che verranno in seguito comunicati al Professionista, saranno utilizzati ai soli fini dell'esecuzione dell'incarico ad esso conferito ed avranno come base giuridica il contratto stesso restando inteso tra le Parti che tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003.

13.2. Il Committente dichiara inoltre di essere stato informato che il titolare del trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo è il Professionista stesso, reperibile ai seguenti recapiti (tel. 0773/696952; e-mail amministrazione@m2ingegneria.it, pec. m2ingegneria@pec.it) presso i quali si potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR.

13.3 Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia all'Informativa allegata al presente contratto.

Latina 13/05/2025

Il Committente

Il Professionista
M2 Ingegneria S.r.l.
in persona dell'Amministratore pro tempore Ing. Francesco Marafini

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli del presente contratto di seguito indicati:
Art.1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art.10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13. "

Latina 13/05/2025

Il Professionista
M2 Ingegneria S.r.l.
in persona dell'Amministratore pro tempore Ing. Francesco Marafini

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE
PATTO DI INTEGRITA'

OGGETTO: Gara 117 Opere per il rilievo e la Mappatura dell'Impianto Elettrico del COR – Caserma CUOMO – CUP D86F25000200001 - Cap. 1412/12 E.F. 2025.

tra

il Comando per le Operazioni in Rete - Ufficio Amministrazione

e

la Ditta M2 INGEGNERIA SRL (di seguito denominata
 Ditta), sede legale in LATINA via RIETI n. 15
 codice fiscale/P.IVA 02751620592 rappresentata da
FRANCESCO MARAFINI
 in qualità di LEGARE RAPPRESENTANTE

<p>Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.</p>
--

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Art. 1** - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
 - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
 - a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data LATINA.....

Per la Ditta:

**Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)**

M2 INGENNERIA S.r.l.
L'amministratore:
Francesco Marelli



OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (GURI n. 196 del 23 agosto 2010).

DICHIARAZIONE

(ex D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000)

In relazione a quanto in oggetto, il sottoscritto FRANCESCO MARAFINI, nato a ROMA il 01/02/1983 residente a LATINA in via GARIBOLDI n. 31, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della M2 INGEGNERIA SRL, sede legale in LATINA, via RIETI, 15, Partita IVA/C.F. 02757620592

DICHIARA

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di assumere gli obblighi connessi con l'identificazione dei lavoratori previsti dall'art. 18, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dall'art. 5 della legge n. 136/2010.

Istituto bancario: INTESA SAN PAOLO _____;

IBAN: IT5130306914700100000009411 _____;

ABI: 03069 _____;

CAB: 14700 _____;

C/c: 9411 _____;

CIN: B _____;

GENERALITA' DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO:

- Nome FRANCESCO cognome MARAFINI cod. fisc. MRFFNC83B01H501N

- Nome GIUSEPPE cognome MARAFINI cod. fisc. MRFGPP49A01E912M

- Nome _____ cognome _____ cod. fisc. _____

La società si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

La società accetta che l'Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Località, LATINA _____

Timbro e firma
M2 INGEGNERIA S.r.l.
Amministratore:
Francesco Marafini

